

STATUTO

**AMC MOBILITY PER IL
SOCIALE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE
O IN SIGLA: AMC MOBILITY
PER IL SOCIALE S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA GIULIO
CESARE CORDARA 19

Numero REA: AL - 305998

Codice fiscale: 02691570069

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2022 - Statuto completo;	2
---	---

Allegato "C" al n.36405 di raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile

La società è denominata: "AMC MOBILITY PER IL SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE" o più semplicemente in sigla: "AMC MOBILITY PER IL SOCIALE S.R.L. IMPRESA SOCIALE", di seguito chiamata Impresa Sociale.

All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata e sempre compatibilmente con il registro Imprese e il registro unico del terzo settore il consiglio di amministrazione valuterà l'eventuale possibilità di iscriversi presso il RUNTS.

Art. 2 - Sede

La società, qualificata quale Impresa Sociale, ha sede nel Comune di Alessandria.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

E' inoltre prevista una sede operativa nel Comune di Castellazzo Bormida.

E' facoltà dell'organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede operativa, nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza dei soci.

Art. 3 - Durata

La società, qualificata quale Impresa Sociale, ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 - Scopo

La società, qualificata quale Impresa Sociale, esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Quali:

- interventi e servizi finalizzati alla prevenzione, salvaguardia e al miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini;
- interventi e servizi finalizzati alla responsabilità sociale d'impresa, in particolare nel settore sanitario, inclusa la promozione al pubblico, la formazione e la sensibilizzazione di tutte le parti interessate.

Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

L'Impresa Sociale potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

L'attività d'impresa sarà esercitata in modo stabile e prevalente. Dovrà operare per una quota pari al 70% (settanta per cento) dei ricavi in attività di interesse generale.

Art. 5 - Oggetto

La società, qualificata quale Impresa Sociale, si propone di svolgere attività anche commerciali finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali del servizio sanitario regionale e alla collaborazione operativa con le ASL, in particolare nell'offerta dei seguenti servizi nel territorio di competenza:

1. effettuare prestazioni sanitarie;
2. agire come ambasciatore della prevenzione sanitaria;
3. organizzare e partecipare ad eventi promozionali per l'informazione sulla salute;
4. garantire il coinvolgimento degli stakeholder e mantenere un confronto a livello nazionale/regionale, per realizzare l'impegno e il sostegno dei principali soggetti interessati;
5. attuare un programma di collaborazione con partner strategici, in stretta cooperazione con il sistema sanitario regionale;
6. promuovere gli strumenti e le iniziative di marketing, inclusa l'organizzazione di eventi promozionali anche virtuali;
7. offrire corsi di formazione alle aziende anche in collaborazione con il sistema sanitario regionale e con altri eventuali soggetti specializzati.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria (nei limiti consentiti dalla legge) necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

PATRIMONIO

Art. 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva

indivisibile prevista dalla normativa vigente;

d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 - Capitale sociale

Il capitale è di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), costituito a norma di legge vigente in materia.

Le quote sono divisibili.

Art. 8 - Scopo non lucrativo

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SOCI

Art. 9 - Ammissione nuovi soci, Alienazione quote, e trasferimento delle quote dei soci

L'ammissione di nuovi soci, basata su principi di non discriminazione, sia di persone fisiche, sia giuridiche, potrà avvenire per cessione di quote, che per aumento di capitale.

Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benessere dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'Impresa Sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza

dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto

allo scopo e all'oggetto di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.r. inviata al consiglio di amministrazione della società.

Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 10 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia.

Art. 11 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ESERCIZIO SOCIALE- SCRITTURE CONTABILI- UTILI

Art. 12 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale-Scrizioni contabili

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

L'impresa sociale dovrà adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti, pertanto:

- alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge,
- dovrà tenere il libro giornale con cronologicità e sistematicità,
- tenere il libro degli inventari.

Art. 13 - Utili

L'Impresa Sociale non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura

non inferiore al trenta per cento;

b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;

c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse;

d) al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali nella misura del 3% (tre per cento).

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

In deroga al comma 1 del presente articolo le presente impresa sociale, essendo costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato redigere il Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il bilancio sociale dà atto del monitoraggio del rapporto di lavoro dipendente.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

L'Organo amministrativo deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto

sociale delle attività svolte.

Inoltre l'organo amministrativo consentirà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i controlli periodici mettendo a disposizione la contabilità e fornendo la documentazione richiesta.

dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti e del logo su proposta dell'organo amministrativo;
6. le modificazioni del presente Statuto;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;
10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 30;
11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Ita-

lia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;

- sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi (se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ultimi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Impresa Sociale, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 16 - Maggioranze costitutive e deliberative

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.

Art. 18 - Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri

soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.

Art. 19 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Organo Amministrativo

La società, qualificata quale Impresa Sociale, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

L'assemblea può riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci dell'impresa sociale.

Fermo restando che ai sensi dell'art 4 comma 3 del D.Lgs 112/2017 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti dall'assemblea dei soci e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno presentare anche in autocertificazione:

- dichiarazione dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale;
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accetta-

zione.

In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017.

Per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;

- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;

- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs. 112/2017.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 21 - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice Presidente.

L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo stesso lo giudichi opportuno.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di

Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconfe-

renza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 23 - Poteri di gestione

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della società, in particolare la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 24 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo o ad un amministratore delegato, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa dell'Impresa Sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; inoltre, propone all'assemblea l'adozione del logo e di uno o più Regolamenti per il funzionamento della struttura.

Art. 25 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Impresa Sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente e agli Amministratori Delegati, eventualmente nominati nei limiti della delega.

Art. 26 - Rimborsi e compensi

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ove consentito dalla legge, confermando che ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D.Lgs 112/2017 non sono ammesse, in quanto considerate distribuzioni di utili, la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 27 - Organo di Controllo

Il controllo della società può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Legali, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili. In particolare i sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs 112/2017 di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Art. 28 - Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 29 - Nomina

L'Impresa Sociale, all'atto costitutivo e successivamente con Delibera del Consiglio di Amministrazione, può nominare un

comitato tecnico scientifico di 7 membri. Il comitato tecnico scientifico alla nomina eleggerà il presidente.

Art. 30 - Competenze

Il comitato tecnico scientifico potrà esprimersi sia su consultazione degli organi sociali sia per propria volontà pareri sull'attività svolta pur non esprimendo pareri vincolanti, ma solo informativi.

Art. 31 - Durata

Il comitato tecnico rimarrà in carica 4 (quattro) anni; sarà rieleggibile. La carica di componente del comitato tecnico scientifico è incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione e/o dell'organo di controllo. La carica di componente del comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 32 - Scioglimento

L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 33 - Devoluzione

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 34 - Emissione

Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice

Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 36 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 37 - Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese

sociali

L'impresa sociale potrà destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Art. 38 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede l'Impresa Sociale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina gli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Impresa Sociale e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidatori e Sindaci, relativamente alle controversie degli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nella quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

F.to: FRANCESCO ZANINI

CESARE ITALO ROSSINI

LUCIANO MARIANO notaio

16 di 16